

## In ricordo del Prof. Alessandro Pace

RAFFAELLA NIRO<sup>1</sup>

---

1. Non è semplice ricordare Alessandro Pace, Professore, Avvocato, Direttore per un lungo lasso di tempo della rivista *Giurisprudenza costituzionale*, protagonista, in stagioni molto delicate per la vita della Repubblica italiana, di iniziative di mobilitazione della società civile in difesa della Costituzione, senza lasciarsi sopraffare da un senso di tristezza, di smarrimento e insieme di vuoto, che inevitabilmente accompagnano, anche a distanza di qualche mese, la scomparsa di un maestro, che si è avuto il privilegio e la fortuna di avere avuto come guida per un tratto non breve del cammino accademico. Una guida al tempo stesso rigorosa e prodiga di suggerimenti e di insegnamenti (a cui resta il rammarico di non aver saputo dare séguito in maniera adeguata), ma anche di osservazioni critiche e correzioni, puntuali e costruttive, volte a stimolare ricerche più approfondite su temi complessi, a correggere letture troppo ingenuo o superficiali, a indurre a misurarsi in maniera costante con il metodo dell'analisi giuridica, sempre con un atteggiamento di attenzione e cura, poi accompagnato dall'affetto.

2. Un elemento che accomuna i differenti ruoli rivestiti da Alessandro Pace, allievo di Esposito e poi di Crisafulli, è, di certo, la passione, forse si potrebbe addirittura dire la fede nella Costituzione repubblicana, anzitutto in quanto felice espressione del costituzionalismo garantista, in cui si riconosceva appieno.

Una passione e una fede quasi "confessate" in uno scritto dei tempi più recenti in cui Egli osserva come la garanzia della felicità, individuale e collettiva insieme, fosse un obiettivo comune (nella diversità delle declinazioni) a due documenti costituzionali, pur tanto distanti come la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776 e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, ma entrambi frutto di una stagione rivoluzionaria che aveva portato all'affermazione dei nuovi principi – di centralità dei diritti dell'uomo e della necessaria connessa limitazione del potere - su cui fondare le regole della convivenza della comunità.

Una passione e una fede che affondano, più specificamente, le proprie radici direttamente nel testo della Costituzione repubblicana italiana, in cui i valori liberaldemocratici, cui Egli aderiva con convinzione, si sono tradotti non solo nei

---

<sup>1</sup> Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università degli Studi di Macerata, assistente di studio presso la Corte costituzionale. Indirizzo mail: [raffaella.niro@unimc.it](mailto:raffaella.niro@unimc.it).

principi, ma anche nelle specifiche regole volte a dare riconoscimento e tutela alle libertà e ai diritti, al centro del sistema, a promuoverne lo “sviluppo” e l’effettivo godimento e a delimitare di conseguenza il potere, pubblico e privato. Una Costituzione, in definitiva, che, delineando un progetto normativo di società coerente con quei principi, ha cambiato l’orizzonte della vita della collettività e dei singoli individui, all’indomani del ventennio fascista e della guerra, e che Egli, pertanto, avvertiva l’importanza e l’urgenza che anzitutto i giovani imparassero a conoscere e apprezzare. Da qui l’impegno – come Professore – a trasmettere quei principi, cominciando proprio dagli studenti dell’università – a cui non mancava di dedicare tempo ed attenzione nelle lunghe mattinate di ricevimento, oltre che durante le lezioni, così come tempo e cura dedicava ai laureandi alle prese con il lavoro di tesi – ad insegnare loro la portata dei diritti e delle libertà, ad introdurli nei meccanismi di funzionamento dei complessi strumenti di garanzia, a stimolare in loro la consapevolezza dell’importanza di far vivere e difendere le libertà, conquistate con il sacrificio anche della vita di tanti, come testimoniavano le toccanti parole del discorso ai giovani di Calamandrei che amava far ascoltare all’inizio dei Suoi corsi.

La consapevolezza dell’incidenza diretta sulla vita quotidiana di ciascuna persona delle garanzie costituzionali delle libertà e dei diritti non solo proclamati, ma puntualmente disciplinati nella Carta, è poi anche la chiave di lettura della Sua lunga attività di Avvocato, spesa a far valere nelle aule giudiziarie proprio la primazia di quei diritti e di quelle libertà, facendo leva sulla primazia stessa della Carta – sulla sua precettività ed “esecutività” – oltre che sulla centralità del diritto di difesa quale principale strumento di tutela (giurisdizionale) degli altri diritti. Non è un caso che, proprio nella veste di “patrocinatore” delle libertà e dei diritti, è spesso giunto dinanzi alla Corte costituzionale, giudice ultimo del rispetto della Carta, a invocare il ripristino della legalità costituzionale e quindi l’eliminazione del *vulnus* a quei diritti e a quelle libertà che, affidati alla Sua difesa, erano messi in discussione direttamente da scelte legislative non coerenti con le regole o con i principi costituzionali, anche perché spesso condizionate da interessi di gruppi di potere (come è accaduto nelle tante occasioni in cui ha difeso la libertà e il pluralismo dell’informazione, cardini – come Egli ricordava - del sistema democratico), o sacrificati da condotte di altri organi costituzionali non rispettose dei limiti tracciati dalla Carta (come nelle vicende in cui contestò l’abuso del segreto di Stato, lesivo proprio del diritto inviolabile alla tutela giurisdizionale dei diritti costituzionali, ma anche incompatibile con i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione dei pubblici poteri che pure devono contraddistinguere – come insegnava – ogni sistema democratico).

Pur apprezzando che, nel sistema costituzionale italiano, una parte di non poco rilievo – quanto alla garanzia del rispetto della Carta costituzionale quale “Legge fondamentale” – è assegnata ai giudici comuni, investiti, a un tempo, del compito

di contribuire ad attuarla, valorizzandola nell'interpretazione e applicazione delle leggi, o portando queste ultime, ove dissonanti rispetto al dettato costituzionale, all'attenzione della Corte costituzionale per sentirne dichiarare l'illegittimità costituzionale, è a quest'ultima e al ruolo centrale ad essa affidato che tanta parte della sua riflessione scientifica e dei suoi studi è stata dedicata. Ciò anche grazie a quell'osservatorio speciale costituito dalla rivista "Giurisprudenza costituzionale", di cui è stato, dapprima, Condirettore al fianco di Leopoldo Elia, poi Direttore per un lungo lasso di tempo (dal 1999 al 2018, anno a partire dal quale ha voluto dapprima condividere la Direzione con Michela Manetti, e poi, dal 2020, affidarLe il testimone, certo che avrebbe assicurato una guida autorevole e rigorosa, tale da conservare, ove non rafforzare, il prestigio della rivista). In quegli anni ha profuso generosamente il Suo tempo e il Suo impegno a far sì che la rivista costituisse un punto di riferimento autorevole nel dibattito costituzionalistico, seguendo, con cura e attenzione, tutti i passaggi della preparazione dei singoli numeri: dalla segnalazione degli aspetti meritevoli di interesse delle varie pronunce della Corte, ove non anche di quelle dei giudici comuni, al coinvolgimento di collaboratori autorevoli e dei giovani, dalla promozione di spazi di dibattito su temi di interesse, legati alle vicende istituzionali, fino alla lettura e valutazione, sempre attenta e puntuale, dei singoli contributi, volta a garantire il rigore metodologico e scientifico di quanto veniva pubblicato. Il tutto vivacizzato dal dibattito che si accendeva durante le riunioni periodiche, che il Professore ospitava generosamente nel Suo studio e che hanno sempre costituito un'occasione preziosa di scambio e di discussione tra i componenti del comitato scientifico della rivista e di apprendimento e crescita per i più giovani collaboratori, invitati a partecipare.

3. La passione e la fede nella Costituzione e la profonda adesione al progetto di società da essa disegnato non hanno tardato a manifestarsi, poi, anche nel Suo generoso impegno civile, speso, senza esitazioni, in numerose battaglie a difesa dei principi costituzionali,

E ciò non solo in quelle occasioni in cui Egli avvertì che tali principi erano minacciati o comunque ignorati in riferimento a specifiche vicende (come quando sollevò all'attenzione del dibattito pubblico la questione dell'indebita influenza sulla libera formazione della volontà degli elettori della candidatura del titolare di tre concessioni radiotelevisive nazionali, in un clima politico contraddistinto da un generale silenzio), ma ancor più quando, a cominciare dalla fine degli anni novanta dello scorso secolo, si avviò l'improvvida stagione delle riforme costituzionali "globali". In specie, Egli si unì a coloro che denunciarono con vigore non solo il metodo di taluni dei riformatori, volto a portare a segno simili riforme in deroga alle regole del procedimento di revisione costituzionale, e cioè proprio di quel procedimento dettato dall'art. 138 Cost. a garanzia della rigidità della Legge fondamentale e quindi della sua stessa superiorità e "identità", ma anche le finalità

dell'esercizio del potere di revisione, indirizzato, in una sorta di eterogenesi dei fini - non già allo scopo per cui fu previsto dai Costituenti, e cioè per emendare la Carta costituzionale, per introdurre quelle modifiche puntuali e necessarie a meglio garantirne la "sopravvivenza", ponendola al riparo da "disapplicazioni" o "mutamenti violenti" - ma, all'opposto, per stravolgerne surrettiziamente i tratti fondamentali, nel tentativo, dissimulato, dell'esercizio di un potere quasi costituente.

4. L'amplissima, ricca e articolata produzione scientifica di Alessandro Pace, che si snoda lungo tutti i principali temi del diritto costituzionale (molti dei quali coincidono con i temi frequentati durante le battaglie civili o nelle aule giudiziarie) conferma che il "filo rosso" che l'attraversa è la valorizzazione della centralità della Carta costituzionale, nelle cui disposizioni si sono tradotti i valori fondanti dell'ordinamento costituzionale della Repubblica democratica. È un filo che traspare agevolmente quale che sia l'ambito a cui si volga lo sguardo : dagli studi sulle libertà costituzionali, a cui ha dedicato tanta attenzione, esaltando l'ampia garanzia ad esse apprestata dalle disposizioni costituzionali, con una precisa delimitazione delle restrizioni ammesse, corrispondenti solo ad interessi o diritti costituzionalmente rilevanti ed espressamente contemplati dal dettato costituzionale e secondo modi ivi pure indicati (è ben nota e significativa la presa di posizione, risalente addirittura agli anni sessanta, pur in un clima ancora attraversato da suggestioni del passato, circa l'inesistenza di un limite "immanente" a tutte le libertà, costituito dall'"ordine pubblico ideale", che già allora Egli riteneva incompatibile con i principi dell'ordinamento liberal-democratico delineati dalla Costituzione); dalle riflessioni sul "numero chiuso" delle immunità (dal processo e dalla legge) dei supremi organi dello Stato, ammissibili solo negli ridotti spazi delimitati dalla Carta costituzionale (con una conseguente critica e denuncia delle vistose "deviazioni" dal dettato costituzionale corrispondenti alle svariate leggi adottate nella cosiddetta "stagione dei lodi"); dagli scritti sull'interpretazione costituzionale, che ravvisano nel testo della Costituzione un limite alla creatività dell'interprete, che coincide inevitabilmente con l'idea che esso racchiude un progetto normativo corrispondente a un modello di società, prescrittivo, in cui sono stabiliti puntuali meccanismi di garanzia dell'eguale godimento dei diritti costituzionali (obiettivo centrale del progetto), assegnati i compiti di attuazione e garanzia del progetto, individuati i soli organi autorizzati a limitare i diritti (i giudici, soggetti solo alla legge, oltre che alla Costituzione), al ricorrere peraltro di specifici presupposti (rispondenti alla necessaria tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti) e nell'osservanza di procedure ivi pure precisamente definite.

5. Nel volgere degli anni, con l'acuirsi della preoccupazione che la Costituzione – la carta della libertà e della dignità di ciascuno e della sorte comune, nel segno della solidarietà, per parafrasare le parole di Calamandrei che Egli riprende in un Suo saggio – fosse tradita, accantonata, sovvertita, l'impegno per la sua difesa – dello Studioso, del Professore, dell'Avvocato, del Direttore - si era andato facendo ancor più appassionato, la sua voce più netta, l'insegnamento più accorato. Nella fase oscura che si va profilando – contrassegnata da venti securitari, da progetti di concentrazione dei poteri e da rinnovati populismi – della voce e dell'insegnamento di Alessandro Pace si avverte già davvero forte e acuta la mancanza.